



CITTA' DI MARIGLIANO

Provincia di Napoli

ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2008)

N. 13 del 26.02.09 (adottata ai sensi dell'**art. 42** del T.U. n.267 del 18.08.2000)

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la disciplina delle convenzioni per l'erogazione dei servizi.

L'anno 2009, il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore 16.00 nella sede del Comune di Marigliano, il Commissario Straordinario Dott. Giuseppe Sacchi, con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Fulvio Genghi, previa istruttoria predisposta dall'ufficio competente e visti i pareri resi ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del T.U. n.267 del 18.08.2000, trascritti e riportati in calce alla relazione istruttoria e proposta di deliberazione riportata all'interno del presente provvedimento;

DELIBERA

- Di approvare la proposta di deliberazione indicata in oggetto che nel presente dispositivo si intende integralmente trascritta.
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Giuseppe Sacchi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Fulvio Genghi

Il sottoscritto Responsabile del Settore AA.GG. ,Vice Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,
CERTIFICA

Che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art.134 T.U. n.267/2000;
- Viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal
_____ come prescritto dall'art.124, comma 1, T.U. n.267/2000
(N. _____ REG. PUBBLICAZ.)

Marigliano, _____

Il messo comunale

IL RESPONSABILE SETTORE AA.GG.

dr. Antonio Del Giudice

ESECUTIVITA'
(Articolo 134, D.Lgs. N.267/2000)

Che la presente deliberazione è divenute esecutiva il _____

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Marigliano, _____

IL RESPONSABILE SETTORE AA.GG.

Dr. Antonio Del Giudice

RELAZIONE ISTRUTTORIA

- Premesso che nell'arco dell'anno vengono svolte nel Comune di Marigliano diverse manifestazioni organizzate da privati che impegnano il personale di P.M. anche in ore di straordinario;
- Che l'Ente Comune spesso non è in grado di assicurare le spettanze al personale della P.M. impegnato in ore di straordinario per mancanza di fondi;
- Che la legge 449/97 all' art. 43 disciplina (contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività).
- Che il comma 2 dell'art. 43 della legge sopra richiamata recita :” ai fini di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di bilancio” .
- Tanto premesso;

PROPONE DI DELIBERARE

Per quanto in premessa specificato:

- a. Di approvare il regolamento avente ad oggetto : : **“ Approvazione Regolamento per la disciplina delle convenzioni per l'erogazione di servizi”**. Che allegato alla presente ne fa parte integrante

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Giuseppe Caliendo



CITTA' DI MARIGLIANO

Provincia di Napoli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE CONVENZIONI PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI

Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le attività di erogazione di servizi nella logica di concretizzare più generalmente obiettivi di risparmi di gestione in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 43 della legge 449/97, dell'art. 119 del D.Lgs 267/2000 dell'art. 15 comma 1, lett. D) del CCNL dell'1/4/1999, come sostituito dall'art. 4, del CCNL del 5/10/2001.
2. Le iniziative di erogazione di servizi aggiuntivi rispetto a quelli del Comune di Marigliano verso terzi hanno la finalità di favorire l'immagine positiva dell'Ente, di aumentare gli introiti e di mettere a disposizione di altri servizi del personale comunale.

Art. 2 – Contenuti e destinatari

1. Le convenzioni con soggetti pubblici e privati per l'erogazione di servizi a titolo oneroso hanno lo scopo di supportare, sulla base di specifiche professionalità ed esperienze, gli enti, le Associazioni ed i privati, che ne facciano richiesta. I responsabili coinvolti preventivano obiettivi di risparmi di gestione da conseguire nell'anno finanziario accantonando una quota di spesa corrente.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:
 - per "convenzione per l'erogazione de servizi" la convenzione stipulata tra il Comune di Marigliano e il soggetto pubblico o privato, in cui il Comune si impegna a fornire, a titolo

oneroso e nei limiti e per quanto stabilito dalla stessa, uno o più servizi aggiuntivi a quelli ordinari;

- per “ contributi dell’utenza” quegli introiti per servizi non essenziali o, comunque, per prestazioni verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali;
- per risparmio di gestione le somme derivanti da una preventiva pianificazione di risparmio operata dal titolare del servizio sulla spesa di parte corrente.

Art. 4 – Individuazione delle iniziative

1. Al fine di rendere nota la possibilità di usufruire di servizi forniti dal Comune, saranno predisposte delle comunicazioni pubblicitarie contenenti i servizi messi a disposizione, le tariffe previste e le modalità di attuazione dell’iniziativa. Queste informazioni pubblicitarie, oltre ad essere affisse all’albo comunale, saranno inserite nel sito internet del Comune, e pubblicizzate in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggior conoscenza e partecipazione.

Art. 5 – Servizi aggiuntivi

2. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, si intendono per servizi aggiuntivi, rispetto a quelli ordinari non rientranti tra i servizi pubblici essenziali e non espletati a garanzia di diritti fondamentali, da erogare, a titolo oneroso a terzi, i servizi di regolazione della circolazione stradale forniti dai dipendenti del Comando di Polizia Municipale, in occasione di manifestazioni pubbliche organizzate da associazioni culturali, sportive ecc., da soggetti privati ecc..

In particolare sono da intendersi quali servizi aggiuntivi a titolo puramente indicativo ma non esaustivo, la fornitura di servizi e per le seguenti manifestazioni:

- manifestazioni calcistiche;
- manifestazioni ciclistiche;
- manifestazioni private a scopo di lucro;
- sagre e feste rionali.

Sono escluse le manifestazioni religiose per gli adempimenti strettamente legati al rito religioso ricadenti nell’orario di servizio (es. processioni) e le manifestazioni organizzate dall’Ente Comune che si fa carico delle spettanze del Personale di P.M..

Art. 6 – Convenzione per l’erogazione di servizi

1. La gestione dell’erogazione di servizi viene regolata mediante sottoscrizione di un’apposita convenzione nella quale sono, in particolare, stabiliti:
 - la durata precisa della convenzione;
 - la somma stabilita da pagare per l’erogazione;
 - l’oggetto o gli oggetti della convenzione;
 - i settori, gli uffici ed il personale direttamente coinvolto;
 - la responsabilità giuridica delle parti;
 - le clausole di tutela in caso di inadempienza.

Art. 7 – Contributi dell’utenza

1. L’associazione, Ente o privato richiedente il servizio deve indicare il numero minimo degli addetti necessari all’espletamento del servizio e le ore impegnate.

Il Comandante di P.M. valuterà la compatibilità del numero di addetti richiesto rispetto al servizio da espletare. Qualora ritenga il numero di addetti richiesti insufficiente a garantire il regolare

espletamento del servizio, lo comunicherà al richiedente indicando il numero minimo degli addetti ritenuti necessari e la spesa relativa.

Il Contributo richiesto è pari al 50% della retribuzione oraria per compenso lavoro straordinario (feriale – festivo – notturno) per ogni dipendente, oltre ai contributi previdenziali ed assistenziali, qualora il servizio richiesto venga espletato in orari di servizio del personale e libero dalle attività istituzionali.

Il contributo da versare sarà invece pari alla retribuzione oraria per compenso lavoro straordinario per ogni dipendente aumentata del 10%, oltre i contributi previdenziali ed assistenziali, rapportati alle ore prestate per l'espletamento del servizio, qualora lo stesso venga effettuato al di fuori del normale orario di servizio. Il contributo deve essere pagato anticipatamente, salvo conguaglio finale, attivo o passivo in caso di maggiore o minore durata del servizio.

Art. 8 – Utilizzo degli introiti derivanti dall'erogazione di servizi.

2. Le somme incassate dal comune a seguito di erogazione di servizi nell'ordinario orario di servizio del personale verranno utilizzate per le seguenti finalità:
 - nella misura del 60% sono destinate ad implementare il fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 15 del CCNL del 01/04/1999, e la restante quota del 40% costituisce economia di bilancio.
1. Le somme incassate dal Comune a seguito della erogazione di servizi, al di fuori del normale orario di servizio verranno utilizzate per le seguenti finalità:
 - Sono destinate alla implementazione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 15 del CCNL dell' 1/4/1999 e saranno destinate al personale direttamente coinvolto nell'erogazione di beni e servizi con liquidazione nel mese successivo della prestazione in ore di straordinario.
 - La restante quota pari alla maggiorazione del 10% della retribuzione oraria per compenso lavoro straordinario prevista all'art. 7, costituisce economia di bilancio.

Art. 9 – Diritto di rifiuto dell'erogazione dei servizi

1. L'amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi erogazione di servizi qualora:
 - ritenga che essi possano essere usati per fini non previsti dalla legge;
 - si presentino situazioni che rendano impossibile l'impiego del personale comunale in questa iniziativa;
 - il richiedente risulti inadempiente al pagamento di convenzioni precedentemente stipulate;
 - vi siano impegni di servizio che non consentono la prestazione richiesta.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

1. I dati raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per finalità dallo stesso previste.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall'art. 13 della legge 31/12/1996, n. 675 e ss.mm.
3. Titolare del trattamento dati è il Comune di Marigliano, in persona del suo legale rappresentante che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità della legge citata.
4. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti dagli addetti agli uffici comunali tenuti alla applicazione del presente regolamento.
5. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.

Art. 11 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore non appena sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
2. Dopo l'esecutività della deliberazione, il regolamento è pubblicato per quindici giorni all'Albo del Comune.
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare quale atto a contenuto obbligatorio.
4. Dalla entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogati gli atti ed i regolamenti in contrasto con esso.